

UNIONE DEI COMUNI “I FONTANILI”

STATUTO



Sommario

TITOLO I	4
PRINCIPI FONDAMENTALI	4
Art.1 – Istituzione dell’Unione.....	4
Art.2 – Finalità e compiti dell’Unione	4
Art.3 – Durata dell’Unione	5
Art.4 – Adesione di nuovi Comuni all’Unione.....	5
Art.5 – Recesso dei Comuni dall’Unione	6
Art.6 – Funzioni dell’Unione.....	7
Art.7 – Modalità di conferimento delle competenze all’Unione	7
Art.8 – Modalità di gestione delle funzioni e dei servizi conferiti	8
Art. 9 Convenzioni con i Comuni non aderenti all’Unione.....	8
Art.10 – Modalità di ripartizione spese ed entrate.....	8
TITOLO II.....	9
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	9
Art.11 – Organi	9
Art.12 – Composizione ed elezione del Consiglio dell’Unione	9
Art.13 – Competenze del Consiglio.....	10
Art.14 – Presidente del Consiglio	10
Art.15 – Elezione del Presidente dell’Unione	10
Art.16 – Funzioni e competenze del Presidente.....	11
Art.17 – Vice Presidente dell’Unione	12
Art.18 – La Giunta dell’Unione	12
Art.19– Composizione e nomina della Giunta.....	12
Art.20 – Diritti e doveri dei Consiglieri	12
Art.21 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri	13
Art.22 – Regolamento per il funzionamento del Consiglio.....	13
TITOLO III	14
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	14
Art.23 – Principi della partecipazione.....	14
Art.24 – Informazione, accesso agli atti e partecipazione al procedimento.....	14
TITOLO IV.....	14
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	14

Art.25 – Principi generali	14
Art.26– Principi in materia di ordinamento degli uffici	15
Art.27 – Organizzazione degli uffici e dei servizi	15
Art.28 – Il Personale	15
Art.29 – Il Segretario/Dirigente apicale	16
Art.30 – Servizi pubblici locali.....	16
Art.31 – Principi di collaborazione.....	17
TITOLO V	17
FINANZA E CONTABILITA'	17
Art.32 – Finanze dell’Unione.....	17
Art. 33 – Bilancio e programmazione finanziaria	17
Art.34 – Ordinamento contabile e servizio finanziario.....	18
Art.35 – Revisione economica e finanziaria	18
Art.36 – Affidamento del servizio di tesoreria	18
Art.37 – Controllo di gestione.....	18
TITOLO VI.....	18
NORME FINALI.....	18
Art.38 – Norma finale.....	18

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 – Istituzione dell’Unione

1. In attuazione al Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato “Testo Unico” e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate “Leggi Regionali” è costituita l’Unione denominata “Unione dei Comuni I Fontanili”, tra i Comuni di Binasco, Bubbiano, Besate, Casarile, Gaggiano, Noviglio, Rosate, Vermezzo e Zelo Surrigone.
2. L’Unione ha sede nel territorio del Comune di Gaggiano.
3. La Giunta dell’Unione potrà prevedere sedi ed uffici operativi sul territorio dell’Unione.
4. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa dalla sede principale purché ricompresa nell’ambito dell’Unione.
5. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono
6. L’Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio dell’Unione, di un proprio stemma e di un gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art.2 – Finalità e compiti dell’Unione

1. Le funzioni fondamentali dei Comuni sono state individuate nelle seguenti:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - j) i servizi in materia statistica.
2. La titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli Comuni, in conformità alle vigenti leggi in materia, l’Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti.

3. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.

4. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).

5. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

6. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

7. Ciascun Comune potrà svolgere nell'Unione la intera funzione ovvero parte di essa mediante gestione di uno o più servizi nell'ambito della funzione.

8. Il Servizio SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive), già operativo ed in convenzione con gli attuali Comuni, potrà essere ampliato con l'ingresso di altre amministrazioni comunali tramite istituto convenzionale.

Art.3 - Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

- a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione;
- d) il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.

3. Con deliberazione del Consiglio dell'Unione si prende atto dello scioglimento dell'Unione demandando alla Giunta dell'Unione gli adempimenti successivi di cui alle lettere precedenti.

Art.4 - Adesione di nuovi Comuni all'Unione

1. L'adesione di nuove amministrazioni comunali all'Unione avviene mediante il seguente procedimento:

- a) Le nuove amministrazioni formulano con lettera del legale rappresentante la proposta di adesione all'Unione
- b) La Giunta dell'Unione prevede una congrua remunerazione dei costi iniziali, diretti, indiretti e generali affrontati per l'istituzione dell'Unione e dei costi della gestione delle

funzioni e dei servizi di cui all'art.2, e con le modalità di gestione previste dall'art.8, comma 2 ed avuto riguardo alle modalità di ripartizione delle spese e delle entrate di cui all'art.10.

- c) Il Consiglio Comunale del Comune aderente delibera l'adesione all'Unione dei Fontanili con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri
- d) La deliberazione del Consiglio Comunale aderente viene inviata ed approvata dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
- e) Nella medesima seduta di approvazione dell'adesione del nuovo Comune, il Consiglio dell'Unione, con la maggioranza dei 2/3, provvede alla modifica dell'art.1 dello Statuto dell'Unione con l'inclusione della nuova amministrazione comunale tra gli enti che costituiscono l'unione stessa.

Art.5 – Recesso dei Comuni dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, fatto salvo quanto stabilito dai commi successivi.

2. Nei primi 10 anni dalla costituzione dell'Unione o dall'adesione alla stessa da parte del Comune non è ammesso il recesso unilaterale di un Comune dall'Unione

3. Non è ammesso comunque nei primi 10 anni dall'adesione di ogni singolo Comune, il recesso unilaterale da parte del Comune per tutte le altre funzioni o servizi svolte in Unione.

4. Il recesso non dovrà comunque recare nocumento all'Unione.

5. Viene demandata alla Giunta dell'Unione l'individuazione dei criteri di addebito al Comune recedente ed i maggiori oneri derivanti all'Unione a seguito del recesso, con particolare riferimento agli eventuali effetti dello stesso sugli oneri relativi ai contratti pluriennali di qualsiasi natura in corso di esecuzione.

6. La definizione delle procedure per dirimere le controversie che dovessero insorgere in caso di recesso, sono demandate alla Giunta dell'Unione che provvederà con apposita deliberazione.

7. Il recesso da parte di ogni singolo Comune deve essere deliberato inderogabilmente entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.

8. La deliberazione di recesso deve essere immediatamente comunicata agli organi dell'Unione per gli adempimenti di questi.

9. Dal medesimo termine di cui al comma 7 ha luogo la caducazione dei componenti dagli organi dell'Unione rappresentati dall'Ente che ha esercitato il recesso.

10. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.

11. Il personale eventualmente conferito all'Unione dal Comune recedente, viene riassorbito dal Comune stesso salvo diversi accordi.

12. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

13. Il Comune che delibera di recedere unilateralmente rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale, regionale, provinciale percepito dall'Unione;

14 Il Comune rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e del demanio dell'Unione costituito con i contributi dei Comuni aderenti, qualora per ragioni tecniche il patrimonio non sia frazionabile o qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la funzionabilità e fruibilità

Art.6 – Funzioni dell'Unione

1. I Comuni che aderiscono all'Unione svolgono obbligatoriamente attraverso questa le seguenti funzioni/servizi

- a) Funzione di polizia locale amministrativa
- b) Servizio SUAP
- c) Servizio Commercio
- d) Servizio segnaletica verticale e orizzontale
- e) Servizio di videosorveglianza
- f) Funzione (attività) in ambito Comunale di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi

2. I Comuni aderenti, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono conferire all'Unione, ulteriori funzioni fondamentali di cui all'art.2, comma 1.

3. Il conferimento potrà riguardare l'esercizio di ogni funzione/servizio amministrativo proprio o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.

4. La Giunta dell'Unione potrà deliberare, determinandone i costi e le modalità operative, la gestione della funzione/servizio anche se richiesto da un solo Comune.

Art.7 – Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 6 comma 3, si perfeziona con l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati di un accordo tra l'Unione ed i Comuni interessati, accordo che definirà i contenuti della funzione o del servizio conferiti, gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali ed in generale i rapporti finanziari.

2. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

Art.8 – Modalità di gestione delle funzioni e dei servizi conferiti

1. Le funzioni e servizi conferiti all'Unione sono gestiti:
 - a) in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
 - b) mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base a procedure rispettose delle normative sui contratti e sugli appalti;
 - c) con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali;
 - d) mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione, con apposita convenzione.

Art. 9 Convenzioni con i Comuni non aderenti all'Unione

1. Le convenzioni tra l'Unione ed i Comuni non aderenti non possono prevedere le funzioni previste dall'art.6, comma 1 del presente Statuto.
2. L'Unione potrà attivare convenzioni con i Comuni che lo richiedono relativamente ed esclusivamente al servizio SUAP e commercio individuati con le lettere b) e c) del richiamato art.6
3. L'Unione può, in via speciale e temporanea, autorizzare i Comuni non aderenti all'Unione a svolgere per il tramite degli Uffici dell'Unione, funzioni/servizi/attività predisponendo idonee convenzioni tra l'Unione ed il Comune richiedente ai sensi dell'art.30 TUEL 267/2000
4. La convenzione dovrà prevedere una congrua remunerazione all'Unione per l'attività/servizio erogata al Comune richiedente non socio
5. La Giunta dell'Unione predisporrà una proposta di deliberazione da sottoporre al Comune richiedente con le indicazioni delle modalità funzionali, dei costi e della operatività per lo svolgimento della funzione/servizio/attività richiesta

Art.10 – Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale ai seguenti parametri riferiti al 31 dicembre di ogni anno antecedente quello considerato:
 - a) numero degli abitanti
 - b) superficie del territorio
 - c) lunghezza della rete stradale
 - d) numero delle attività produttive e commerciali.
2. Le spese relative alle singole funzioni o servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti da parte della Giunta dell'Unione, che potrà tenere conto della spesa sostenuta dal Comune desumibile dal conto consuntivo ultimo approvato per la funzione/servizio che si intende svolgere in Unione.

3. Nel caso di conferimento della funzione e/o del servizio da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative deliberazioni adottate dalla Giunta dell'Unione;

4. I relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

5. Ciascun Comune si obbliga al trasferimento delle competenze economiche dovute all'Unione mediante la corresponsione dell'importo in numero 4 rate trimestrali anticipate.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art.11 - Organi

1. Sono organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

2. Il Consiglio dell'Unione è organo di indirizzo e controllo politico/amministrativo dell'Unione.

3. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello dei Comuni aderenti.

4. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

5. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico per gli enti locali, ove compatibili.

6. Gli organi dell'Unione, Presidente, Giunta e Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da amministratori in carica dei Comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art.12 - Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da tre consiglieri per ciascuno dei Comuni aderenti.

2. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i propri rappresentanti per singolo Comune con il sistema del voto limitato, in modo da garantire che uno dei componenti eletti rappresenti la minoranza consiliare ed i restanti la maggioranza consiliare.

3. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

4. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario Generale dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio Comunale o da componenti nominati dal commissario.

6. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art.13 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

2. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto;

3. Le singole Convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli Comunali nelle materie conferite all'Unione.

4. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.

5. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art.14 - Presidente del Consiglio

1. Il Presidente della Giunta dell'Unione è contemporaneamente anche Presidente del Consiglio dell'Unione.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dalle leggi, dal presente Statuto e dal Regolamento;
- b) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti, Convenzioni e patti in genere;
- c) esercita ogni altra funzione e competenza attribuita dalla legge;

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente.

Art.15 - Elezione del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione viene eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei presenti.

2. In caso di assenza del Presidente per decadenza, la Giunta per la nomina del nuovo Presidente viene convocata dal Vice Presidente o dal Vice Presidente Vicario ai sensi del comma 4
3. Il Presidente dura in carica 2 anni ed è rinnovabile per una sola volta.
4. Qualora il Presidente ed il Vice Presidente siano contemporaneamente interessati da rinnovo degli organi amministrativi, presso i rispettivi Comuni, la Giunta dell'Unione provvede ad individuare un Vice Presidente vicario temporaneo per la gestione ordinaria dell'Unione, fino alla ricostituzione degli organi statutari.
5. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione;
6. Le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di Consigliere;
7. Le cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici dell'Unione, fatto salvo le dimissioni dei componenti della Giunta nominati con decreto da parte del Presidente.

Art.16 - Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni.
2. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta e il Consiglio;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
 - c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - e) impartisce direttive al Segretario dell'Unione/Dirigente apicale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi;
 - f) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina e alla revoca del Segretario/Dirigente apicale dell'Unione;
 - g) può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio.
 - h) nomina i Responsabili di Servizio nel rispetto di quanto previsto dalla Legge;

- i) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

4. Il Presidente, entro il 31 marzo di ciascun anno, informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le eventuali linee di sviluppo individuate relative all'anno trascorso.

Art.17 - Vice Presidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente, viene nominato dal Presidente tra i membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. Al Vice Presidente, durante il periodo di assenza, per impedimento del Presidente, competono le funzioni di cui all'art.16 del presente Statuto

3. il Vice Presidente dura in carica per lo stesso tempo del Presidente e può essere rinnovato più volte

Art.18 - La Giunta dell'Unione

1. La Giunta dell'Unione è composta da un numero di componenti pari al numero dei Comuni costituenti l'Unione, incluso il Presidente;

2. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.

3. Il Presidente potrà affidare ai singoli componenti della Giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente e di altri organi, al segretario ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione di aree, servizi o uffici.

5. Le deliberazioni della Giunta sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Art.19- Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta, oltre che dal Presidente, da tutti gli altri Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione ed è nominata con decreto del Presidente.

2. I Sindaci, in esecuzione del precedente comma, possono delegare a far parte della Giunta dell'Unione il proprio Vice Sindaco ovvero l'Assessore delegato anche in forma di delega perenne.

Art.20 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritti d'iniziativa su qualsiasi questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni

necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio e del presente Statuto.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento.

4. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimenti mentale esterna.

Art.21 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio, decade dalla carica.

2. La decadenza viene rilevata su iniziativa di parte e si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di 60 giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art.22 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.23 – Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico – amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito Regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito Regolamento

Art.24 – Informazione, accesso agli atti e partecipazione al procedimento

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa tutti i dati utili anche attraverso siti dell'Unione e modalità informatiche.
2. A tal fine, con il Regolamento di cui all'art.22, disciplina le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
3. Il Consiglio dell'Unione con il medesimo Regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini e degli interessati nei procedimenti amministrativi di sua competenza, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.25 – Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al

contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

4. A tal fine, l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportunità tecnico gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso via internet anche presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Art.26- Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.

2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art.27 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione di Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto.

Art.28 - Il Personale

1. L'Unione ha la sua dotazione organica.

2. L'Unione si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito o comandato dai Comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti normative.

4. L'esercizio delle funzioni comporta almeno in via programmatica l'unificazione dei servizi attribuiti all'Unione e delle relative strutture amministrative.

5. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale assunto, comandato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza nel rispetto comunque delle normative applicabili agli enti locali e dei vincoli di bilancio degli stessi e fatto salvo quanto previsto nell'ipotesi di recesso di cui all'art. 5 comma 11.

6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-autonomie locali.

Art.29 - Il Segretario/Dirigente apicale

1. L'Unione deve avere un Segretario/Dirigente apicale, scelto dal Presidente.

2. Il Segretario generale/dirigente apicale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività.

Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

4. Il Segretario generale/dirigente apicale viene nominato dal Presidente a inizio della legislatura per la durata della medesima.

5. Il Segretario generale/dirigente apicale, durante il periodo dell'incarico, può essere revocato per grave inadempimento, nelle forme stabilite dal Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. Il trattamento economico del Segretario generale/dirigente apicale sarà regolato tra le parti con separato atto.

7. Il Segretario generale/dirigente apicale dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione cui al comma 2, punto a), ad un dipendente dell'Unione, in caso di sua assenza o impedimento.

Art.30 - Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e di programmi approvati dai Comuni partecipanti.

2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi, siano assicurate forme di partecipazione da parte degli utenti locali. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.

3. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art.5 del presente Statuto.

4. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art.31 – Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. L'Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i Comuni partecipanti.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

Art.32 – Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi.

3. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere la redazione di un progetto di fattibilità indicante le risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno impegnate.

Art. 33 – Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.

2. Il Bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, da un bilancio di previsione triennale e da tutti i documenti richiesti dalle leggi dello Stato.

3. Il bilancio è redatto secondo le norme e i principi, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art.34 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

Il Consiglio dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione e in mancanza dalla normativa degli enti locali.

Art.35 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione approva la nomina, ai sensi di legge, dell'organo di revisione economico/finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

2. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal regolamento di contabilità di cui all'art.34.

Art.36 - Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'ente è affidato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art.37 - Controllo di gestione

L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri dell'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

TITOLO VI NORME FINALI

Art.38 - Norma finale

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione, inviato ai Comuni aderenti ed entra in vigore dal 1 gennaio 2017.

3. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

4. Le successive variazioni del presente Statuto dell'Unione entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione ed inviato ai sensi del comma 1 ai Comuni aderenti.

5. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate direttamente dal Consiglio dell'Unione ed inviate alle Amministrazioni comunali dei comuni aderenti e partecipanti per

la pubblicazione all'albo pretorio che dovrà essere effettuata per n.30 giorni consecutivi presso i propri Comuni